



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 11 novembre 2020

Circolare n. 9/2020

Oggetto: Decreto Legge “Ristori-bis” n. 149 del 9 novembre 2020

Gentile Cliente,

con la presente circolare intendiamo sintetizzare i punti salienti del Decreto Legge “Ristori Bis”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 novembre:

Art. 1) Rideterminazione del contributo a fondo perduto per alcuni codici di attività

Il contributo a fondo perduto che era stato introdotto dal D.L. “Rilancio” e successivamente ampliato, per alcune categorie, dal D.L. “Ristori” viene ulteriormente incrementato di 50 punti percentuali per alberghi (codice ATECO 55.10.00), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 56.30.00), gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30 e 56.10.41). Per poter beneficiare di tale incremento, tali attività devono avere domicilio fiscale o sede operativa in una delle c.d. “zone rosse” o “zone arancioni”.

Il contributo spetta ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 sono in possesso di una partita IVA attiva (sono esclusi quelli che hanno attivato la partita IVA a partire dalla stessa data) e che svolgono come attività prevalente una di quelle caratterizzate da uno dei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 del D.L. (che vi inviamo insieme alla presente circolare), solo qualora venga appurato che l’ammontare complessivo di corrispettivi e fatture relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dello stesso ammontare del mese di aprile 2019. Rispetto all’Allegato 1 del precedente D.L. “Ristori”, il nuovo allegato allarga l’elenco con ulteriori venti codici ATECO.

Esempio:

si ipotizzi un’impresa, collocata in “zona rossa” caratterizzata da codice ATECO 55.10.00 (Alberghi) con ricavi dell’anno 2019 non superiori ad euro 400.000 (e dunque con applicazione del 20% alla variazione di ricavi negativa) e con:

- fatturato aprile 2019 = 100.000 euro;
- fatturato aprile 2020 = 65.000 euro.

I due terzi del fatturato di aprile 2019 ammontano ad euro 66.667; essendo il fatturato di aprile 2020 inferiore a quest’ultima cifra sussiste la spettanza del contributo.

Contributo ex Decreto Legge Rilancio = $(100.000 - 65.000) * 20\% = 7.000$ euro;

Contributo ex Decreto Legge Ristori = $7.000 * 150\% = 10.500$ euro;

Nuovo contributo ex Decreto Legge “Ristori-bis” = $7.000 * 50\% = 3.500$ euro

Totale dai due D.L. Ristori = 14.000 euro

(N.B. La percentuale del 150% per il codice ATECO relativo alle attività alberghiere si incrementa di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1, in quanto l’attività è svolta in una delle c.d. “zone rosse” o “zone arancioni”).

Art. 2) Ampliamento codici attività beneficiari del contributo a fondo perduto

Viene istituito un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con codice ATECO compreso tra uno di quelli indicati nella tabella dell’Allegato 2 (che vi inviamo insieme alla presente circolare), aventi domicilio fiscale o sede operativa in aree del territorio nazionale definite “zone rosse”.

Art. 4) Ampliamento codici ATECO credito d’imposta canoni di locazione

Il credito d’imposta sulle locazioni introdotto dal D.L. “Rilancio”, ed esteso poi dal D.L. “Agosto” e dal D.L. “Ristori”, viene ora allargato, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre alle imprese operanti nei settori riportati nel già citato Allegato 2 in “zone rosse”.

Ricordiamo che tale credito d’imposta viene quantificato con il 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo pagati dall’esercente in ciascun mese (30% per i canoni d’affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo) a condizione che, nel mese di riferimento, l’esercente abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il credito spetta inoltre solamente alle imprese che nel 2019 abbiano ottenuto ricavi inferiori ai cinque milioni di euro, limite che non va tenuto in considerazione per le imprese operanti nel settore delle strutture alberghiere, per le quali il credito spetta indipendentemente dal volume d’affari del periodo d’imposta precedente.

Art. 5) Cancellazione temporanea della seconda rata IMU

Non è dovuta, per l'anno 2020, la seconda rata dell'IMU su immobili e pertinenze collocate in "zone rosse" dove si esercitano attività contraddistinte da uno dei codici ATECO tra quelli elencati nell'Allegato 2, a condizione che i proprietari dell'immobile siano anche i gestori dell'attività.

Art. 6) Estensione proroga versamento secondo acconto

Per i soggetti che applicano gli ISA e che sono elencati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa in aree del territorio nazionale definite "zona rossa", viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, senza necessità di verifica della riduzione di fatturato. Possono beneficiare della proroga anche gli esercenti l'attività di gestione dei ristoranti che hanno sede in una delle c.d. "zone arancioni".

Art. 7) Sospensione dei versamenti tributari

Sono sospesi, per il mese di novembre, i versamenti di IVA e ritenute IRPEF su redditi da lavoro dipendente e assimilati per:

- soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 con sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in aree considerate "zona rossa" o "zona arancione";
- soggetti indicati nell'Allegato 2 del presente decreto;
- soggetti che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o tour operator con sede legale o sede operativa in "zona rossa".

Tali versamenti potranno poi essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Art. 11) Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali

L'art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi INPS dovuti dai datori di lavoro con scadenza nel mese di novembre 2020 (competenza ottobre 2020), a favore delle aziende operanti su tutto il territorio nazionale, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 e a quelli dell'Allegato 2 purché collocati nella zona rossa.

I pagamenti dei contributi INPS sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Art. 12) Misure in materia di CIG

È stato chiarito che avranno accesso ai trattamenti di cassa integrazione di cui all'articolo 12 del D.L. n.137/2020, ovvero le 6 settimane decorrenti dal 16 novembre 2020, anche i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Ristori Bis, ossia il 9 novembre 2020. Tale precisazione si è resa necessaria in quanto fino ad oggi potevano essere collocati in cassa integrazione solamente i dipendenti in forza al 13/07/2020.

Art. 13) Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Limitatamente alle regioni in zona rossa, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica nelle classi 2° e 3° delle scuole medie e nelle sole ipotesi in cui non ci sia la possibilità di svolgere smart working, è riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.

Art. 14) Bonus baby-sitting

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, limitatamente alle regioni in zona rossa nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica nelle classi 2° e 3° delle scuole medie, i genitori hanno diritto a fruire di uno o più bonus babysitter, nel limite massimo complessivo di euro 1.000, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui non ci sia la possibilità di svolgere smartworking e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

N.B: sia il congedo straordinario che il bonus babysitter sono riconosciuti anche ai genitori con figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura.

Seppur provati da questo stillicidio normativo, Le garantiamo come sempre il nostro completo supporto per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

To be continued...